



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**DGC. N. 2
DEL 26.01.2022**

OGGETTO: Indirizzo al Responsabile del Settore tecnico per la realizzazione di una "Comunità Energetica". Art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – Comunità energetiche rinnovabili.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **13,00 e ss.**, in collegamento da remoto, convocata dal Sindaco con le modalità di cui al vigente regolamento sulle giunte in modalità telematica, si è riunita la Giunta Comunale di Rocca Sinibalda con l'intervento dei signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
MICHELI Stefano – Sindaco	X	
SPAGNOLI Stefano – Vicesindaco	X	
SCIPIONI Valentino – Assessore		X

IN CARICA n. 3	PRESENTI n. 2	ASSENTI n. 1
----------------	---------------	--------------

Tutti i presenti sono collegati telematicamente ai sensi del vigente regolamento per le giunte in modalità telematica.

Si dà atto che i partecipanti:

- sono dotati di strumenti e apparecchiature in grado di assicurare l'identificazione e percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, nonché per intervenire nella discussione;
- dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla riunione.

Si procede, pertanto, con il regolare svolgimento della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco, Stefano Micheli, assiste il Segretario Comunale dott. Daniele Fusco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- l'energia proveniente da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) è sempre più accessibile grazie allo sviluppo delle tecnologie produttive che ne abbattano i limiti intrinseci;
- la produzione, in particolare, di energia elettrica *in loco* è molto più vantaggiosa da un punto di vista tecnico ed economico in quanto evita dispersioni dovute al trasporto sul cavo;
- una soluzione capace di efficientare la produzione e l'utilizzo dell'energia elettrica sono le *Comunità Energetiche* di cui all'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

EVIDENZIATO che

- la *Comunità Energetica* è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari e, pertanto, rappresentano un *modello innovativo* per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili;
- tale modello fonda i suoi valori sulla *lotta allo spreco energetico* e sulla *condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale*, grazie all'innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell'energia;
- la rete elettrica sta subendo una metamorfosi che tutti hanno sperimentato in altri ambiti della quotidianità, quali la *digitalizzazione* che, come il mondo del *web*, permette una *connessione a nodi*;
- il passaggio in atto da una rete fisica centralizzata a una *rete digitale decentralizzata* può risultare *smart* soltanto nella misura in cui incorpora, oltre ai necessari sensori di misura, meccanismi che consentono la partecipazione attiva anche **del singolo cittadino**;

CONSIDERATO che

- tale rivoluzione avviene attraverso una rete "intelligente" (*Smart Grid*), grazie alla quale ognuno può diventare parte di una comunità energetica: chi possiede un impianto connesso in rete (ed è quindi un *produttore*) può condividere con altri membri della comunità (in questo caso consumatori) la sua energia in eccesso;
- chiunque può far parte di una di queste comunità che, condividendo energia pulita, contribuisce ad abbattere gli sprechi energetici, le bollette e, quindi, l'inquinamento;
- i membri di una *Comunità Energetica* sono sia singoli abitanti che soggetti pubblici proprietari di edifici a destinazione di interesse collettivo;

PRESO ATTO che

- il Decreto Milleproroghe all'articolo 42-bis recepisce l'adeguamento italiano alla *Direttiva Europea n. 2001 del 11/12/2018* adottata in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili;
- tale direttiva, detta anche *RED II*, è il risultato di un movimento energetico a livello europeo e prevede, tra le varie norme in materia di sostenibilità energetica, anche il sostegno finanziario alla produzione e all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la suddetta direttiva vede l'energia proveniente da Fonti Rinnovabili come indispensabile per un *mercato dell'energia equo e sostenibile*, basato su economia circolare, che promuova l'innovazione tecnologica e porti al contempo benefici ambientali, sociali, sanitari ed economici;
- il *RED II* prevede inoltre la concessione di diritti agli *autoconsumatori* che agiscono aderendo alle comunità energetiche e vede questa forma di aggregazione come un'opportunità anche per i semplici consumatori, grazie alla riduzione dei consumi e al taglio delle tariffe che ne consegue;

RILEVATO che

- l'obiettivo primario della creazione delle *Energy Community* deve essere quello di fornire *benefici ambientali, economici o sociali* alla comunità stessa e all'area locale in cui questa opera, senza tendere a profitti economici: l'autoconsumo collettivo di energia non deve essere la principale fonte di reddito di chi cede l'energia;
- la partecipazione a tali comunità deve essere aperta a tutti, anche a chi non è in possesso di un impianto (i cosiddetti *consumer*), purché i punti di immissione e prelievo siano ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina di trasformazione Media/Bassa Tensione;
- i *produttori* che condividono l'energia da FER, devono produrla con impianti di potenza complessiva inferiore a 200kW, attivati successivamente all'entrata in vigore del D.L. Milleproroghe e quindi connessi alla rete successivamente al 1° marzo 2020;

- la condivisione deve avvenire attraverso la rete distributiva esistente con lo scopo dell'autoconsumo istantaneo anche con l'ausilio di sistemi di accumulo;

ATTESO che i rapporti di condivisione devono essere regolati attraverso un contratto di diritto privato o in forma pubblica se interessano enti di tale natura e che i consumatori possono decidere in qualsiasi momento di lasciare la comunità energetica, onorando i contratti concordati precedentemente con i *produttori*;

DATO ATTO

- che il Comune di Rocca Sinibalda intende collaborare con *SED* spinoff della *Università di Roma Sapienza* all'interno del programma *Grand Challenges Energy Lab*, che riunisce enti e aziende del settore professionale e non-profit dedicate la transizione energetica intesa come costruzione di un nuovo modello di partenariato e organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili;

RITENUTO che nell'ambito della collaborazione con il richiamato gruppo di ricerca si possa dare un preciso indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del Settore tecnico di procedere alla implementazione di ogni azione utile e necessaria affinché il comune di **ROCCA SINIBALDA** possa essere partner di una Comunità energetica ovvero esserne ente promotore;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO il regolamento ufficio e servizi vigente;

ACQUISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa ed il preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e sua motivazione;

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore tecnico ufficio comunale di attivare ogni azione utile e necessaria affinché il Comune di Rocca Sinibalda possa essere parte di una "comunità energetica" o promotore della stessa;

DI STABILIRE che la suddetta azione costituisce obiettivo gestionale di sviluppo nell'ambito del piano delle *performance* 2022;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indirizzo al Responsabile del Settore tecnico per la realizzazione di una "Comunità Energetica". Art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – Comunità energetiche rinnovabili.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Rocca Sinibalda, lì 26.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Stefano Berton)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Rocca Sinibalda, lì 26.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. Francesco Giraldi)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 2 del 26.01.2022

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Stefano Micheli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)

La presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

ROCCA SINIBALDA lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)